ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOSTEGNO PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE

Art. 4

Criteri di concessione e di liquidazione

La concessione dell'elargizione e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. La proposta deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalita', dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dal presente decreto e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresi' l'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575. L'elargizione di cui al presente decreto e' corrisposta indipendentemente dagli emolumenti ricevuti in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302. In caso di copertura assicurativa, se l'importo del danno supera il massimale assicurativo, l'elargizione e' concessa per la sola quota eccedente. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, l'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, puo' essere liquidata in una o piu' soluzioni. Nel caso di piu' soluzioni, il pagamento di ogni singolo rateo deve essere preceduto dalla produzione da parte dell'interessato di idonea documentazione comprovante l'impiego delle somme gia' corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, qualora l'interessato non provi, con idonea documentazione, l'avvenuto impiego del contributo o dei ratei gia' riscossi nel ripristino dei beni distrutti o danneggiati, la concessione dell'elargizione e' revocata e l'amministrazione ha diritto all'immediata ripetizione di quanto erogato. Oltre a quanto stabilito dal comma 4 e salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione e' altresi' revocata e l'amministrazione ha diritto alla ripetizione di quanto erogato se si accerta l'insussistenza dei relativi presupposti, ivi compresa la permanenza, nel corso del triennio successivo al provvedimento di concessione, del rifiuto o della mancata adesione alla richiesta estorsiva di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Versione in vigore dal 2 gennaio 1992, non più in vigore dal 29 ottobre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive

Estremi	Decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419
Capo	I — Danni patrimoniali cagionati per finalità estorsive capo abrogato dalla l. 23 febbraio 1999, n. 44
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-sostegno-per-le-vittime-di-richieste-1991/art-4-criteri-di-concessione-e-di-liquidazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it